

**Scambio di lettere
del 22 settembre 1976 e 25 febbraio 1977**

**per l'applicazione, tra la Svizzera e la Papuasias-Nuova Guinea,
del trattato d'estradizione con la Gran Bretagna,
del 26 novembre 1880, completato con le convenzioni addizionali
del 29 giugno 1904 e del 19 dicembre 1934**

Entrato in vigore il 16 settembre 1975

Traduzione¹

Il Capo
del Dipartimento politico federale²

Berna, 25 febbraio 1977

Sua Eccellenza Maori Kiki
Ministro degli Esteri
e del Commercio
di Papuasias-Nuova Guinea
Central Government Offices
Waigani

Signor Ministro,

il 22 settembre 1976, Lei mi ha indirizzato la lettera seguente³:

«Le scrivo per sollevare la questione dell'estradizione tra i nostri Paesi.

Il 26 novembre 1880⁴, Svizzera e Gran Bretagna firmavano all'uopo un trattato; successivamente, il 29 giugno 1904⁵, ne completavano l'articolo XVIII mediante una convenzione addizionale. I due testi s'applicavano alla Papuaasia e furono estesi alla Nuova Guinea, il 19 settembre 1929, mediante scambio di note 1927/29⁶. Il 19 dicembre 1934⁷ veniva conclusa un'ulteriore convenzione addizionale; l'Australia aderì a questo testo, esteso poi anch'esso alla Papuaasia e alla Nuova Guinea.

Come Lei sa, la Papuaasia-Nuova Guinea è divenuta indipendente il 16 settembre 1975, e il giorno stesso il Governatore generale fece la dichiarazione sulla nostra politica di successione nei trattati, che Le allego in copia.

RU 1977 749

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Ora: Dipartimento federale degli affari esteri.

³ L'originale di questa lettera è redatto in inglese.

⁴ RS 0.353.936.7

⁵ RS 0.353.936.7

⁶ RS 0.353.936.74

⁷ RS 0.353.936.71

Il Governo di Papuasìa-Nuova Guinea ha valutato il trattato e le convenzioni addizionali dall'angolatura della propria politica in materia e desidera che i testi rimangano applicabili tra i nostri Paesi. Le sarei grato ove m'informasse se il Governo elvetico condivide tale nostro intento; in caso affermativo, gradirei mi confermasse per scritto che, giusta la presente lettera e la nostra politica, il Suo Governo considera il trattato e le convenzioni come vigenti, tra i nostri due Paesi, a contare dal precitato 16 settembre 1975.»

Ho l'onore di confermarle che la Sua proposta è accolta dalle autorità svizzere. Conseguentemente la Sua lettera e la mia presente risposta costituiscono un accordo tra i nostri Governi, in virtù del quale il Trattato d'estradiçione tra la Svizzera e la Gran Bretagna, del 26 novembre 1880, integrato delle convenzioni addizionali del 29 giugno 1904 e del 19 dicembre 1934, è mantenuto in vigore, tra la Svizzera e la Papuasìa-Nuova Guinea, a decorrere dal 16 settembre 1975.

Gradisca, signor Ministro, l'assicurazione della mia alta considerazione.

Graber